

Rapporto al messaggio 1240

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 3 agosto 1964 concernente la modificazione di alcuni articoli della legge organica civile e penale

CONSIDERAZIONI GENERALI

La riforma della legge organica giudiziaria che è proposta con il messaggio governativo in esame prende lo spunto da una mozione presentata il 20 novembre 1961 dagli onoli Rossi-Bertoni e cofirmatari, che concerneva un punto particolare e cioè l' aumento del valore litigioso per le cause dette di salari e mercedi, per le quali è prevista una procedura speciale. Partendo da questa occasione il Consiglio di Stato propone, a giusta ragione, un adeguamento della LOG di ben maggiore portata, in quanto concerne il valore litigioso di tutte le azioni portate dinanzi alle Autorità giudiziarie.

Si tratta di una revisione generale delle competenze ad valorem, la cui opportunità è stata riconosciuta dalla Commissione della Legislazione, per molteplici ragioni, ed in particolare per un necessario adeguamento dei valori litigiosi al deprezzamento della moneta. Occorre però fare in modo che questo necessario adeguamento non sia operato a pregiudizio delle garanzie che devono essere offerte a ogni persona che adisce un tribunale, anche se il valore finanziario della causa non è molto rilevante.

Di conseguenza la vostra Commissione ha, accettato le varie modificazioni proposte dal Consiglio di Stato, che ha successivamente esaminato, e le propone all' attenzione del Gran Consiglio, con l' aggiunta però di alcune disposizioni che dovrebbero fornire adeguate garanzie in compenso dell' accresciuta competenza che viene conferita agli organi giudiziari.

Esamineremo successivamente i vari problemi posti dal progetto di novella legislativa:

1. Azioni per salari e mercedi

La Commissione propone di accettare le modifiche proposte dal Consiglio di Stato.

La modificazione del primo capoverso dell' art. 423 CPC ha carattere unicamente redazionale: in particolare sottolinea che, giusta le disposizioni federali in materia di contestazioni di diritto civile a dipendenza del contratto di lavoro relativo alla LF sul lavoro nelle fabbriche (che sarà poi sostituita da un' analoga norma della nuova legge sul lavoro), la procedura speciale prevista è valevole indipendentemente dal valore litigioso.

Alcune discussioni ha sollevato l' introduzione della facoltà del patrocinio da parte dell' avvocato per le azioni di salari e mercedi non previste dalla citata LF. Detta innovazione comunque appare opportuna, per quanto attiene alla garanzia di protezione giuridica che si viene a conferire alle parti (soprattutto tenendo conto che la procedura speciale viene adottata non più solo per le cause fino a Fr. 1.000.--, ma anche per quelle fino a Fr. 2.000.--).

Si fa comunque rilevare espressamente che il patrocinio legale è solo una facoltà lasciata alla parte. Non essendo nell' ambito della procedura ordinaria, ma di una procedura speciale prevista dagli art. 406 e segg. del Codice di procedura civile (CPC), il Pretore non può imporre a nessuna delle parti di essere assistita da un legale. L' attuale prassi, nel senso che gli operai ed impiegati sono assistiti da rappresentanti del loro sindacato, rimane inalterata anche con questa nuova disposizione.

2. Cause inappellabili (di competenza del Pretore)

La Commissione si è pronunciata d' accordo con l' aumento da Fr. 1.000.-- a Fr. 2.000.--. Questo accordo è però subordinato a determinate garanzie, che permettano la formazione di un incanto tale che il Pretore possa pronunciarsi con perfetta cognizione di causa, soprattutto per quanto concerne le tesi sostenute dalle due parti.

Da questo profilo infatti la situazione attuale non è soddisfacente, soprattutto per via della prassi differente esistente nelle varie Preture nella stesura del verbale (si ricorda che il CPC prevede che a le discussioni delle parti vi siano sommariamente riassunte - art. 418 II cpv.).

La garanzia per le parti di poter esporre con sufficiente ampiezza ed ordine la loro tesi è stata vista nella facoltà di presentare, in occasione dell' ultima udienza, un memoriale scritto.

Siccome però la procedura prevista per le cause inappellabili è quella orale, è sorta una discussione a sapere se debba essere mantenuta la discussione orale --- con relativo verbale --- o meno

A questo riguardo si deve dapprima osservare che la legge è alquanto imprecisa a proposito della procedura per le cause inappellabili, in particolare per quanto attiene alla discussione finale. Infatti, secondo i termini della legge, tale discussione dovrebbe seguire immediatamente, nella stessa seduta, l' audizione dei testi e dei periti.

Per contro, la prassi ha instaurato un' altra procedura, che può essere per sommi capi così riassunta:

- prima udienza: esposizione dei fatti, produzione dei documenti, e indicazione delle altre prove;
- udienza successiva (una o più): audizione dei testi, espletazione delle altre prove;
- ultima udienza (separata dalle altre): discussione finale, con esposizione delle tesi di fatto e di diritto.

La circostanza che la prassi si è sviluppata in modo indipendente dalla legge, permette la soluzione seguente:

- 1) L' esposizione orale può essere sostituita da un memoriale scritto.
- 2) Qualora una parte non volesse far uso del memoriale scritto, farebbe la sua esposizione orale, con facoltà di prendere visione preventivamente del memoriale di controparte.
- 3) Essendo attualmente ammessa, in sede di discussione, la facoltà di replicare, tale facoltà dovrebbe essere mantenuta. Di conseguenza, se le parti hanno ambedue presentato un memoriale, possono fare le loro controosservazioni al memoriale di controparte. Se una sola di esse l' ha presentato, questa può pronunciarsi verbalmente sull' esposizione orale della controparte (replica), la quale avrà il diritto alla duplice, orale.

Se nessuna delle parti ha presentato un memoriale scritto, la discussione avviene come attualmente.

Di conseguenza, si propone di aggiungere all' art. 418 un III cpv. del seguente tenore:

<< In occasione della discussione finale, le parti possono presentare un memoriale scritto in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice.

Chi non lo presentasse, può fare oralmente le sue osservazioni al memoriale della controparte. Sono in ogni caso ammesse la replica e la duplice orali, seduta stante >>.

Alla Commissione della Legislazione sembra che con tale norma sia salvaguardato il principio dell' oralità della procedura, nonché il diritto di esprimersi due volte, e sia altresì assicurata alle parti la garanzia derivante da un allegato scritto.

La Commissione si è pure posta il problema della redazione dei verbali, la quale avviene in modo diverso a seconda delle Preture.

E' parsa poco opportuna l' introduzione di una norma in merito a ciò: la Commissione della Legislazione ritiene comunque che il verbale, anche laddove non riporta integralmente quanto esposto dalle parti ma lo riassume, deve contenere tutti i punti di fatto e di diritto essenziali, in modo da essere un fedele documento delle allegazioni delle parti.

Una norma che più non si giustifica, è quella concernente le ripetibili che, a' sensi dell' attuale art. 422 cpv. II, non possono eccedere Fr. 5.--per ogni seduta. Una tale cifra appare irrisoria, visto l' aumento del valore da franchi 1.000.-- a Fr. 2.000.--, e considerata l' introduzione della facoltà di presentare un memoriale.

Le ripetibili devono poter essere assegnate in base ai principi vigenti per le cause appellabili.

Di conseguenza la Commissione propone il seguente nuovo II cpv. dell' articolo 422 CPC:

<< Davanti ai Pretori le parti possono farsi assistere da avvocati. La parte soccombente sarà condannata alle ripetibili secondo il criterio dell' articolo 376 >>.

3. Aumento del limite per l'appellabilità in via di arringa

La Commissione si è pronunciata all' unanimità d' accordo con la proposta governativa di aumentare da Fr. 4.000.-- a Fr. 8.000.-- il limite per le appellazioni in via di ricorso, e ciò poiché la procedura relativa risulta più semplice e d' altro canto,

essendo una procedura scritta, offre tutte le garanzie ai ricorrenti. Anche su questo punto però, e nel precipuo intento di aumentare le garanzie nella procedura in via di arringa, la Commissione propone un' aggiunta, nel senso di permettere alle parti di presentare un memoriale scritto in occasione dell' udienza nella quale vengono svolte le arringhe.

La possibilità di presentare un allegato scritto esiste già attualmente, stante la procedura federale: tale allegato è però indirizzato non alla Camera Civile d' Appello, ma al Tribunale federale, in previsione di un eventuale ricorso in riforma. Per cui la Camera Civile potrebbe anche non tener conto di tale memoriale.

La Commissione della Legislazione vuole ora dare la possibilità alle parti di mettere per iscritto gli argomenti sviluppati nell' arringa, in modo che la loro tesi sia codificata all' attenzione dei giudici di II istanza.

La introduzione di tale memoriale appare facilitata dal fatto che già attualmente le parti devono presentare, in forma scritta, le conclusioni delle loro arringhe (art. 309 CPC): basta prevedere la facoltà di far precedere tali conclusioni da un esposto in fatto ed in diritto. Si noti che il principio orale dell' appellazione in via di arringa non viene leso, in quanto l' elemento essenziale di tale ricorso è appunto presentato dall' arringa del patrocinatore.

Di conseguenza si tratta di modificare l' art. 309 CPC nel seguente modo:

<< Ultimata la discussione, le parti presentano per iscritto al Tribunale le rispettive conclusioni, che possono essere precedute da un riassunto delle esposizioni di fatto e di diritto svolte nell' arringa >>.

4. Aumento a Fr. 2.000.-- della competenza del Giudice unico nei ricorsi per espropriazione

Su questo punto la Commissione propone di fare totale adesione al messaggio.

Di conseguenza, la vostra Commissione vi propone di aderire al progetto che segue, che ricalca, aggiungendovi le modificazioni sopra esposte, il progetto governativo.

Per la Commissione della Legislazione:

D. Scacchi, relatore
Agostinetti - Barchi - Bernasconi - Bignasca -
Bordoni - Induni - Lepori - Masoni,
con riserva - Tamburini.

Disegno di
LEGGE

che modifica alcuni articoli del Codice di procedura civile e della Legge organica giudiziaria (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 agosto n. 1241 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 309 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

<< Art. 309 - Ultimata la discussione, le parti presentano per iscritto al Tribunale le rispettive conclusioni, che possono essere precedute da un riassunto delle esposizioni di fatto e di diritto svolte nell' arringa >>.

Art. 2

All' art. 411 del Codice di procedura civile è aggiunto un terzo capoverso del seguente tenore:

<< Art. 418 cpv. 3 - In occasione della discussione finale, le parti possono presentare un memoriale scritto in tante copie quante sono le parti, più una per il giudice. Chi non lo presentasse, può fare oralmente le sue osservazioni al memoriale della controparte. Sono in ogni caso ammesse la replica e la duplica orali, seduta stante >>.

Art. 3

L' art. 422, cpv. 2 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

<< Art. 422 cpv. 2 - Davanti ai Pretori le parti possono farsi assistere da avvocati. La parte soccombente sarà condannata alle ripetibili secondo il criterio dell' art. 376 >>.

Art. 4

La prima parte dell' art. 423, primo capoverso, del Codice di procedura civile è modificata come segue:

"Art. 423 - La procedura di cui agli art. 406 e seguenti è applicabile alle azioni di salari e mercedi e alle contestazioni di diritto civile a dipendenza del contratto di lavoro relative alla legge federale sul lavoro nelle fabbriche del 18 giugno 1914, senza limiti quanto al valore litigioso, ritenute le seguenti norme speciali:
... omissis ...".

Art. 5

L' art. 423 - bis del Codice di procedura civile è modificato come segue:

"Art. 423 - bis - La procedura di cui agli art. 406 e seguenti e dell' articolo 423 escluse le lett. b) e d), è applicabile alle azioni di salari e mercedi per un valore litigioso non superiore a Fr. 2.000,--, promosse da operai e impiegati assunti da privati o da enti pubblici senza la nomina prevista dall' organico o a titolo provvisorio, con le seguenti varianti:

a) la procedura è gratuita per la parte istante, salvo il caso di lite temeraria;
b) in caso di soccombenza la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese e di una tassa di giustizia in conformità della legge sulla tariffa giudiziaria.

Le spese e la tassa di giustizia sono ridotte se le domande della parte istante sono accolte solo parzialmente;

c) è applicabile l' art. 422 CPC.

Art. 6

L' art. 13, capoverso 1, della legge organica giudiziaria civile e penale è modificato come segue:

"Art. 13, Cpv. 1 - Il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non superano il valore determinabile di Fr. 2.000,-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore".

Art. 7

L' art. 22 lett. E, secondo capoverso, della legge organica giudiziaria civile o penale è modificato come segue:

"Art. 22 lett. E, cpv. 2 - Il presidente giudica in qualità di Giudice unico, quando la contestazione non eccede il valore determinabile di franchi 2.000,--".

Art. 8

L' art. 313 lett. d) del Codice di procedura civile è modificato come segue:

"Art. 313 lett. d) - Le sentenze e i decreti in cause il cui valore determinato superi i Fr. 2.000,-- ma non Fr. 8.000,--".

Art. 9

Le modificazioni di cui agli art. 5 e 6 si applicano alle azioni promosse dall' entrata in vigore della presente legge; quelle previste dagli art. 7 e 8, ai ricorsi presentati dall' entrata in vigore della legge medesima.

Art. 10

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data dell'entrata in vigore.